

Fiscalità internazionale

## **Scambio di informazioni automatico: il nuovo modello di accordo multilaterale**

Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito illustrano all'Unione europea un nuovo modello di accordo multilaterale per lo scambio di informazioni automatico a livello comunitario. È questo il contenuto della lettera che i Ministri delle Finanze dei cinque Paesi hanno inviato alla Commissione europea in data 10 aprile 2013.

*di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners*

Il nuovo modello di accordo multilaterale

Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito stanno lavorando a un progetto il cui scopo principale è quello di assicurare la trasparenza bancaria, quale fondamentale strumento di lotta contro l'evasione fiscale. In siffatto contesto, la trasparenza bancaria dovrebbe garantire l'accessibilità, su base reciproca, delle informazioni sui conti bancari, gli investimenti e i redditi all'estero dei residenti dei citati Paesi.

Il progetto - che consiste, nelle linee generali, nella predisposizione di un modello di accordo multilaterale per lo scambio di informazioni automatico a livello comunitario - è stato illustrato dai Ministri delle Finanze francese, tedesco, italiano, spagnolo e britannico nella lettera inviata alla Commissione europea in data 10 aprile 2013. Nella missiva si fa riferimento, in particolare, a "un accordo-pilota multilaterale" il cui obiettivo è di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati coinvolti, prendendo come riferimento il modello internazionale di accordo con gli Stati Uniti del luglio 2012.

Nell'illustrare il progetto, i cinque Paesi promotori auspicano l'adesione da parte di tutti gli Stati comunitari e la creazione, in tal modo, di un "sistema globale di scambio automatico di informazioni" il quale garantirebbe una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Il nuovo modello di accordo multilaterale si ispira al modello internazionale di accordo sullo scambio di informazioni che Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito hanno, unitamente agli Stati Uniti, adottato nel luglio 2012, nell'ambito della disciplina statunitense contenuta nel Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Esso viene presentato nella medesima data in cui il Commissario europeo Semeta ha ribadito l'importanza di un'applicazione piena e generalizzata dello scambio di informazioni automatico, in quanto rappresenta "the most effective way of allowing countries to collect the taxes they are due" .

**Il modello internazionale di accordo sullo scambio di informazioni nell'ambito della disciplina statunitense FATCA**

Il 26 luglio 2012, Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito hanno adottato un nuovo modello internazionale di accordo in materia fiscale, nell'ambito del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) statunitense (cfr. "[Scambio automatico di informazioni da e verso gli USA](#)", con commento di G.Molinaro, "[Pronto il modello di accordo bilaterale rilevante ai fini FATCA](#)", il Quotidiano IPSOA del 30 luglio 2012 ).

Le disposizioni FATCA, adottate dagli Stati Uniti il 18 marzo 2010, introducono obblighi dichiarativi per le istituzioni finanziarie estere (Foreign Financial Institutions - FFIs), in relazione a determinati conti.

La normativa FATCA ha sollevato una serie di **questioni**. In particolare, si è sostenuto che le istituzioni finanziarie stabilite in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito potrebbero non essere in grado di soddisfare gli obblighi dichiarativi, a causa degli esistenti vincoli giuridici.

Secondo i suindicati Paesi, un approccio intergovernativo finalizzato all'attuazione della legislazione FATCA consentirebbe di affrontare tali ostacoli giuridici, semplificarne l'applicazione pratica e ridurre i costi per le istituzioni finanziarie. L'obiettivo è sostanzialmente quello di accrescere la compliance e facilitare l'applicazione della legislazione fiscale a beneficio di tutte le parti coinvolte, mediante l'acquisizione e lo scambio automatico di informazioni, su base reciproca, relative a conti detenuti in istituzioni finanziarie statunitensi da parte di residenti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Il modello internazionale di accordo fiscale, adottato il 26 luglio 2012 dai citati Stati nell'ambito della disciplina statunitense FATCA, ha l'obiettivo di assicurare la **tax compliance transfrontaliera** e rendere effettiva la trasparenza fiscale nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte:

“Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, l’Italia, la Spagna ed il Regno Unito sono consapevoli della necessità di mantenere i costi di adempimento al livello più basso possibile per le istituzioni finanziarie e per gli altri soggetti interessati dall’applicazione della normativa FATCA e sono impegnati a collaborare nel lungo termine per raggiungere standard comuni in materia di obblighi dichiarativi e di due diligence.

(...) gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, l’Italia, la Spagna ed il Regno Unito hanno convenuto di esplorare un approccio comune finalizzato all’applicazione della normativa FATCA attraverso obblighi dichiarativi nazionali e reciproco scambio automatico di informazioni basato sulle vigenti convenzioni fiscali bilaterali”.

Esso consente:

- l’effettiva attuazione della normativa FATCA, mediante lo scambio automatico di informazioni tra Stati;
- la riduzione dei costi di compliance per le istituzioni finanziarie;
- un regime di reciprocità.

Il nuovo modello internazionale rappresenta la base per lo sviluppo, a livello OCSE, di un framework comune e condiviso di trattato per lo scambio automatico di informazioni e prevede, altresì, lo sviluppo di standard di reporting e due diligence da parte delle istituzioni finanziarie.

L’approccio cooperativo e multilaterale a fondamento del modello è stato particolarmente apprezzato dal Segretario Generale dell’OCSE, Angel Gurría, il quale, in occasione della sua adozione, ha ribadito l’importanza di addivenire a soluzioni globali che, nel contrastare l’evasione fiscale, siano altresì in grado di mantenere i costi di compliance “as low as possible”.

#### **Le linee del modello internazionale di accordo con gli Stati Uniti**

Le linee del nuovo modello di accordo erano state fissate già in occasione della dichiarazione congiunta resa nel febbraio 2012 dai sei Paesi interessati.

Con l’obiettivo di intensificare la cooperazione nella lotta all’evasione fiscale internazionale, gli Stati Uniti sono disposti ad effettuare, a condizioni di reciprocità, l’acquisizione e lo scambio di informazioni su base automatica relative a conti detenuti in istituzioni finanziarie statunitensi da parte di residenti di Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. In particolare, gli Stati Uniti e ciascuno dei Paesi partner (partner FATCA) assumono gli obblighi e i diritti reciproci di seguito delineati.

Il partner FATCA si obbliga a:

- far adottare la normativa di attuazione necessaria per richiedere alle istituzioni finanziarie situate nella propria giurisdizione di acquisire e comunicare alle autorità del partner FATCA le informazioni richieste;
- abilitare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA (diverse dalle istituzioni finanziarie escluse ai sensi dell’accordo o delle istruzioni amministrative statunitensi) ad applicare tutte le misure necessarie per l’identificazione dei conti statunitensi; e
- trasmettere all’Amministrazione finanziaria statunitense, su base automatica, le informazioni comunicate dalle istituzioni finanziarie.

Viene eliminato l’obbligo, per ciascuna istituzione finanziaria estera stabilita in un partner FATCA, di concludere un separato accordo generale direttamente con l’IRS (Internal Revenue Service), a condizione che ciascuna istituzione finanziaria estera sia registrata presso l’IRS o sia esclusa dalla registrazione ai sensi dell’accordo o delle istruzioni amministrative dell’IRS medesima. Inoltre:

- si consente alle istituzioni finanziarie estere stabilite in un partner FATCA di adempiere ai propri obblighi dichiarativi ai sensi della disciplina FATCA comunicando le informazioni al partner FATCA e non direttamente all’IRS;
- viene eliminata la ritenuta statunitense ai sensi della normativa FATCA sui pagamenti alle istituzioni finanziarie estere stabilite nel partner FATCA (identificando tutte le istituzioni finanziarie estere nel partner FATCA come “participating FFI” - istituzioni finanziarie estere partecipanti - o “deemed-compliant FFI” - istituzioni finanziarie estere considerate adempienti - a seconda dei casi);
- vengono identificate specifiche categorie di istituzioni finanziarie estere, stabilite nel partner FATCA, considerate, in linea con le istruzioni amministrative dell’IRS, come “deemed-compliant”, oppure a basso rischio di evasione fiscale.

A condizione di reciprocità, gli Stati Uniti si obbligano all'acquisizione e alla comunicazione su base automatica alle autorità del partner FATCA delle informazioni sui conti statunitensi dei residenti del partner FATCA.

Alle istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA non sarebbe richiesto di:

- chiudere il conto dei titolari cd. "ricalcitranti";
- applicare la ritenuta sui pagamenti cd. "passthru" corrisposti a titolari "ricalcitranti";
- applicare la ritenuta sui pagamenti cd. "passthru" corrisposti ad altre istituzioni finanziarie costituite nel partner FATCA oppure in altra giurisdizione con la quale gli Stati Uniti hanno un accordo di attuazione della normativa FATCA.

*Copyright © - Riproduzione riservata*